

Sentenza n. 1391/2016 pubbl. il 28/07/2016

RG n. 513/2015

Repert. n. 1386/2016 del 28/07/2016

Il ricorrente proponeva ricorso contro detta decisione al Tribunale di Bologna che, con ordinanza in data 16 febbraio 2015, riconosceva la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D.Lgs 251/07.

Il giudice richiamava, a fondamento della concessa misura, la situazione di violenza indiscriminata e di generalizzato conflitto interno che pervade il territorio di provenienza del ricorrente, come si poteva desumere dai siti istituzionali e di particolare rilievo internazionale.

Rilevava altresì il Tribunale che il racconto reso dal ricorrente si presentava coerente ed in linea con la condizione esistente nel paese di origine.

Riferiva infatti che gruppi armati islamici gli avevano incendiato il negozio di generi alimentari che gestiva insieme al fratello perché aveva violato il divieto di vendita di alcolici e tabacchi, il cui consumo era considerato illecito.

Contro la decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno deducendo con un unico motivo la violazione di legge per essere insussistenti i requisiti della protezione sussidiaria.

Censura infatti la impugnata sentenza per avere riconosciuto la misura protettiva sulla base di un inammissibile automatismo tra asserita provenienza del ricorrente dalla Repubblica di Mali e concreto rischio di subire una minaccia grave alla vita o alla persona in caso di rientro nel paese di origine.

Rileva inoltre la non credibilità del racconto reso davanti alla Commissione che ritiene del tutto fantasioso, inverosimile, non riscontrato e, quindi, meramente strumentale all'ottenimento della protezione richiesta.

Evidenzia infine, richiamando l'indirizzo consolidato del Supremo Collegio, che se è vero che il ricorrente non è onerato dalla rigida dimostrazione del collegamento causale tra condizione soggettiva e timore di subire una minaccia in caso di forzoso rientro, deve pur sempre sussistere la ragionevole probabilità (nel caso insussistente) di un suo personale coinvolgimento nella situazione di violenza in caso di rimpatrio.

Chiede quindi che sia revocata la concessa misura.

Si è costituito l'appellato insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.

E' intervenuta in giudizio la Procura Generale.

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello va disatteso.

Non è censurabile la decisione impugnata in quanto il Tribunale ha accordato al richiedente la protezione sussidiaria sul presupposto della credibilità del suo racconto (ritenuto correttamente lineare e coerente con la condizione socio economica del paese di provenienza e per di più anche confermato in sede di audizione davanti al Tribunale) e non di certo sulla base (come ha dedotto il Ministero) di un "inammissibile" automatismo tra obbiettiva situazione di violenza indiscriminata e rischio per la vita o incolumità del richiedente.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale il racconto reso non è per nulla incredibile e fantasioso, come afferma il Ministero appellante, proprio alla luce di quanto si legge (consultando i consueti siti internet) sulle condizioni della Repubblica di Mali ed, in particolare, della zona nord di provenienza del ricorrente, dove anche attualmente si registrano scontri violenti ed uno stato di generale insicurezza che minaccia la stabilità del paese (Gao).

Il ricorrente, che ha già subito ad opera di gruppi islamici l'ingiustificato incendio del negozio che gestiva insieme al fratello, si è dichiarato di religione musulmana e, pertanto, visto il suo aperto e provato dissenso rispetto al credo islamico, si troverebbe certamente esposto (anche in modo diretto) al clima di violenza e di negazione dei diritti civili che permea il paese di provenienza.

Né inficia la credibilità del racconto il fatto (valutato invece negativamente dalla Commissione di prima istanza) che il ricorrente si sia allontanato dal paese di origine nonostante i legami di carattere familiare essendo sposato e genitore di una bambina minorenni.

Va infatti comunque valorizzato quanto affermato davanti alla stessa Commissione sulle ragioni che lo hanno costretto alla fuga (rappresentate dalle minacce alla vita o incolumità subite sul lavoro e a causa di esso) in un contesto nel quale erano venuti meno i presupposti per la cura, il mantenimento e la assistenza della famiglia.

Neppure è contestato dal Ministero (che richiama sul punto la giurisprudenza consolidata) che il ricorrente non sia onerato dal provare la riferibilità soggettiva della minaccia, mentre nel caso in esame può presumersi, proprio alla luce del vissuto del ricorrente e della condizione in cui versa il paese di origine, il suo effettivo coinvolgimento nella situazione di pericolo.

Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussistono i presupposti per confermare la misura dalla protezione sussidiaria accordata in quanto, è fondato il timore (dallo stesso ricorrente paventato) di fare rientro nel paese di origine tenuto conto della condizione in cui versa la Repubblica di Mali contrassegnata, anche attualmente (come si desume dalle fonti più accreditate già richiamate nella ordinanza impugnata) da conflitto armato interno.

La natura del procedimento impone di compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

- Respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna in data 16 febbraio 2015.
- Compensa tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 1° luglio 2016.

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Aponte



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
Bologna, 2.8...LUG...2016.....

pagina 4 di 5

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Giorgio Zamparelli